

- 4) I sigg.ri González Calvet, il CRU e il Regno di Spagna sopporteranno, ciascuno, le proprie spese relative alla domanda di intervento del Regno di Spagna.

(¹) GU C 209 del 22.6.2020.

Ordinanza del Tribunale del 5 novembre 2020 — Moloko Beverage/EUIPO — Nexus Liquids (moloko)

(Causa T-383/20) (¹)

(«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di annullamento – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire»)

(2021/C 19/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Moloko Beverage GmbH (Goepingue, Germania) (rappresentante: D. Wieland, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nexus Liquids GmbH (Salzflen-les-Bains, Germania) (rappresentante: F. Schembecker, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 marzo 2020 (procedimento R 1485/2019-5), relativa a un procedimento di annullamento tra la Nexus Liquids e la Moloko Beverage

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso
- 2) La Moloko Beverage GmbH e la Nexus Liquids GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(¹) GU C 262 del 10.8.2020.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione (Causa T-451/20 R)

[«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni juris – Bilanciamento degli interessi»]

(2021/C 19/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors, e T. Oeyen, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, C. Urraca Cavedes e C. Sjödin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione C(2020) 3011 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40628 — Pratiche di Facebook relative ai dati).

Dispositivo

- 1) È sospesa l'esecuzione dell'articolo 1 della decisione C(2020) 3011 final della Commissione europea, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40628 — Pratiche di Facebook relative ai dati), nella parte in cui l'obbligo ivi formulato riguarda documenti privi di connessione con le attività commerciali di Facebook Ireland Ltd e contenenti dati personali sensibili, e fintanto che non sia attuata la procedura di cui al punto 2.
- 2) Facebook Ireland identificherà i documenti contenenti i dati di cui al punto 1 e li trasmetterà alla Commissione su un supporto elettronico separato. Tali documenti saranno quindi posti in una virtual data room che sarà accessibile solo a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell'indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati di Facebook Ireland. I membri del gruppo incaricato dell'indagine esamineranno e selezioneranno i documenti in questione, dando al contempo la possibilità agli avvocati di Facebook Ireland di commentarli prima di versare al fascicolo i documenti considerati rilevanti. In caso di disaccordo sulla qualificazione di un documento, gli avvocati di Facebook Ireland avranno il diritto di esporre le ragioni del loro disaccordo. In caso di disaccordo persistente, Facebook Ireland potrà chiedere un arbitrato al direttore incaricato dell'informazione, della comunicazione e dei media alla Direzione generale «Concorrenza» della Commissione.
- 3) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto.
- 4) L'ordinanza del 24 luglio 2020, Facebook Ireland/Commissione (T-451/20 R), è revocata.
- 5) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione

(Causa T-452/20 R)

[«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni juris – Bilanciamento degli interessi»]

(2021/C 19/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors, e T. Oeyen, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, C. Urraca Cavedes e C. Sjödin, agenti)